

MOZIONE IN MATERIA DI:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PRESENTATORE:

Avv. ELENA DE ROSA, DELEGATO CONGRESSUALE (COA NAPOLI)

In tema del Patrocinio a Spese dello Stato, sono note le difficoltà che attengono al tema della difesa dei non abbienti ed alle liquidazioni dei difensori, in quanto l'attuale normativa si rivela inidonea anacronista e nel concreto altamente lesiva sia dei soggetti non abbienti sia dei difensori degli stessi che in caso di perdita del beneficio dell'ammissione non vengono retribuiti né dallo Stato né dalla parte assistita quasi sempre incapiente.

Nello specifico, il contenuto di cui all'art. 79 del DPR. 115/2002 sul Contenuto dell'istanza di ammissione richiede – tra l'altro – **per l'ammissione una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato**, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste ed al punto d) **il solo impegno per la parte richiedente a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente** [...]. Al punto 2. È previsto per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato [...].

L'art. 79 non si rivela in linea con il successivo art. 112 sulla Revoca del decreto di ammissione (“ 1. *Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d),*

l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione ”).

In effetti per i soli cittadini non appartenenti a Stati dell'Unione Europea la procedura è più snella e semplificata, tenuto conto che la Corte Costituzionale aveva affrontato il tema della IMPOSSIBILITA' A PRODURRE DOCUMENTAZIONE solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 (in G.U. 1^a s.s. 21/07/2021, n. 29), dichiarando "l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione”.

Si aggiunga a quanto sopra l'ordinanza della S.C. di Cassazione n.9727 dell'1/2/2022 che sancisce la decadenza del beneficio dell'ammissione al G.P. del cittadino italiano che non abbia comunicato le variazioni reddituali a prescindere dal superamento del limite reddituale previsto per l'ammissione.

Pertanto, si propone il seguente

EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE

O

DISEGNO DI LEGGE

-Modifica della lettera d) dell'art. 79 DPR. 115/2002 nei seguenti termini:

d) *“ la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le sole variazioni reddituali IN AUMENTO rispetto alla soglia reddituale fissata per l'ammissione, ANCHE CON AUTOCERTIFICAZIONE; nel caso in cui vi sia richiesta di integrazione documentale fiscale da parte del Giudice del processo ed il difensore dimostri di avere richiesto la predetta documentazione alla parte assistita mediante atto recettizio non seguito dal alcun riscontro, il Giudice dispone accertamenti di polizia tributaria relativi agli anni interessati o autorizza il difensore a richiedere informativa fiscale all'agenzia delle entrate - allegando il provvedimento giudiziario - sulla posizione della parte ammessa e nei casi previsti sui componenti il nucleo familiare se conviventi ”.*

-Aggiunta di una nuova lettera (e) all'art. 79: lettera e) *“ nei giudizi di separazione, divorzio e modifica dello status, i redditi da considerare ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono esclusivamente quelli della parte richiedente il beneficio dell'ammissione ” .*

-Integrazione dell'art.112 nei seguenti termini: dopo il punto 4), l'inserimento dei seguenti nuovi punti

capo n.5) : *“ vengono liquidate le attività del difensore svolte per il periodo in cui la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ha mantenuto i requisiti reddituali ” ;*

capo n.6): *“ qualora la liquidazione del compenso professionale al difensore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato non avvenga contestualmente al deposito del provvedimento che definisce il giudizio ma in epoca successiva, devono essere considerate solo le variazioni reddituali in*

aumento fino al momento del deposito del provvedimento conclusivo della causa”.

Tale ultima integrazione consente di arginare la problematica esistente in moltissimi Uffici Giudiziari laddove la liquidazione da parte del magistrato avviene anche dopo anni rispetto al deposito del provvedimento che definisce il giudizio, con ordine di depositare certificazioni reddituali della parte relative ad anni successivi a quello del deposito del provvedimento anzidetto.

Hanno collaborato all’elaborazione della presente mozione gli Avvocati:

ANTONIO TAFURI, ELENA DE ROSA, GIUSEPPE NAPOLITANO, ALTAMURA PASQUALE, CAPOCELLI LOREDANA, CAMILLERI BRUNO, ANNUNZIATA FRANCESCO, CELLAMMARE FRANCESCO, CIRUZZI FELICE, DI MARTINO ALESSANDRO, DI NATALE EDOARDO, FERRARA DIANA CATERINA, FRANCESCHINI ALDO, GARGIULO ALESSANDRO, MESSINA ANTONIO, PETRONE MARIA GRAZIA, PRISCO MARIA, SGOBBO CRISTINA, TRAPANESE PAOLO.

FIRMA DIGITALE del Presentatore: Avv. Elena De Rosa